



COMUNE DI CENTOLA

VIA TASSO – Prov. di SALERNO - C.A.P. 84051 - Tel. 0974/370714 – fax 0974/933742

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

OGGETTO: DISCIPLINA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE IN
AMBITO TERRITORIO COMUNALE DI CENTOLA.

REG. ORDINANZE NR. 046-A 2008/ C ---- del 08/07/08

- IL SINDACO -

RICHIAMATA la propria Ordinanza nr. 43/2007 dell'11/07/2007, avente per oggetto la disciplina del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ambito del territorio comunale di Centola;

RILEVATA la necessità di disciplinare l'afflusso dei commercianti su aree pubbliche in forma itinerante;

VISTA la Delibera di G.M. n°109, prot. nr.34 del 08/06/2000, con la quale si è inteso disciplinare in parte l'esercizio della vendita itinerante nel periodo di maggiore afflusso turistico, in particolare nella fraz. Palinuro;

VISTI gli artt.27-28-29-30 del Decreto Legislativo n.114 del 31 Marzo 1998 ed artt. 26-32 della Legge Regionale n.01 del 7 Gennaio 2000;

VISTO l'art. 32 , comma 2 ° - 3°, della sopracitata Legge Regionale che recita " Il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette.

Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

RITENUTO pertanto di dover individuare, soprattutto nel centro urbano e nelle adiacenze dei mercati coperti e scoperti su area pubblica, le aree in cui debba essere tassativamente vietato l'esercizio al commercio svolto in forma itinerante su aree pubbliche di qualsiasi genere, alimentare e non;

PRESO ATTO dei notevoli disagi e malumori fra i commercianti e titolari di esercizi commerciali, riguardo al dilagante fenomeno dell'abusivismo ambulante svolto indiscriminatamente sul territorio comunale in dispregio a qualsiasi disposizione normativa e regolamentare;

CONSIDERATO, in particolare, che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante svolto in prossimità di importanti vie d'accesso della fraz. Palinuro, ed altri luoghi di notevole richiamo e afflusso turistico (quali la Via S.R. 562, loc. Arco Naturale, via Saline, in prossimità di strutture di vendita ed in corrispondenza di incroci ed intersezioni) oltre a conferire ai luoghi un aspetto indecoroso, genera notevoli difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentrazione di persone e veicoli correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita determina incolonnamenti ed intasamenti sia lungo le strade sia alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate, nonché pericolo per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che in particolare in via S.R. 562, lo stazionamento lungo la strada di venditori itineranti costituisce grave pericolo per la incolumità dei pedoni nonché disagio per la circolazione veicolare;

RITENUTO necessario provvedere urgentemente alla limitazione delle aree vietate in attesa delle definizioni del Regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche;

LETTA ed **APPLICATA** la legge 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Dal 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE, è vietato, per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitario e di pubblico interesse e di decoro, l'esercizio del commercio su aree pubbliche, svolto nella forma itinerante di qualsiasi genere, alimentare e non alimentare, da parte di commercianti, nelle Piazze e Vie del Comune di Centola, nonché altre aree indicate qui a seguito:

PALINURO: (via Indipendenza – Piazza Virgilio - via C.Pisacane - via S. Paolo, via Capozzoli, via Belvedere via Porto - via S. Maria – via Saline - via S.R. 447, dall'incrocio Ex. Club Med. fino all'incrocio Centola-Palinuro ed in prosieguo fino all'incrocio con via Sarlo/Scorticone, loc. Arco Naturale, nonché su tutte le aree demaniali fluviali, marittime e terreni privati adiacenti tali aree demaniali – su via SR 562 da incrocio Centola-Palinuro fino al ponte sul fiume Mingardo (confine con Camerota);

In via S.R. 562 dir (*Mingardina*), il commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente nello spazio di pertinenza stradale antistante l'ex cava di pietre (*sottostante la loc. Vallena*)

CENTOLA: La vendita itinerante è vietata in via T.Tasso, via S. Sebastiano, via A. De Gasperi, via Roma, P.zza S. Nicola di Mira e sul lato Sx (direzione verso Foria) di via Talamo, dall'incrocio di via Serrone e fino all'incrocio di via Mazzini con via S.R. 447 (presso Fontana S. Leonardo).

1. - È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi dell'Art. 29 commi 1-2 del D.L. 31/03/1998 n. 114 che così recita:

• *chiunque eserciti il commercio sulle are pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'Art.28 commi 9-10, del D. L.vo 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,30 a € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.*

In assenza del titolare, chiunque eserciti senza la qualifica di dipendente o collaboratore o senza i requisiti previsti dalla norme regionali, è punito con una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00.;

2. - chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dalla presente ordinanza, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento una somma da €516,46 a €2.582,28.

IN CASO DI RECIDIVA PER CHI INCORRE IN PIU' DI TRE SANZIONI DELLA STESSA INDOLE NELL'ARCO DEGLI ULTIMI 15 GIORNI SI PROCEDERA' ALLA CONFISCA DELLA MERCE POSTA IN VENDITA.

Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica dei relativi verbali e per la riscossione delle somme le disposizioni della Legge n. 689 del 24/11/1981.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.

Per tutto quanto non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 08 Luglio 2008

IL SINDACO

Dott. Romano Speranza

